



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TUTELA
DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI
- WHISTLEBLOWING -

INDICE

Art. 1 - Fondamento legislativo	3
Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.....	3
Art. 3 - Oggetto della segnalazione.....	3
Art. 4 - Contenuto della segnalazione.....	3
Art. 5 - Modalità di presentazione delle segnalazioni.....	4
Art. 6 – Gestione della segnalazione.....	4
Art. 7 – Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.....	5
Art. 8 – Tutela da eventuali misure ritorsiva o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante.....	6
Art. 9 – Responsabilità del segnalante.....	6
Art. 10 – Rinvio dinamico.....	6
Art. 11 – Pubblicità.....	6
Informativa privacy.....	7

- Articolo 1 - Fondamento legislativo

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ivi introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riformulato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, nonché ai sensi delle Linee Guida approvate in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 9 giugno 2021, n. 469 nonché del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

- Articolo 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite commesse dal personale dipendente durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Destinatario della presente procedura è, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, il personale che in ragione del proprio rapporto di lavoro con l'Azienda sia venuto a conoscenza di condotte illecite.

3. Per "personale" si intende:

- a) dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato;
- b) lavoratori autonomi, consulenti e liberi professionisti che svolgono la propria attività lavorativa a favore dell'Agenzia;
- c) lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia, solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stessa, nei cui confronti la prestazione è resa.

- Articolo 3 - Oggetto della segnalazione

1. Le condotte che possono costituire oggetto della segnalazione sono, oltre a quelle riconducibili all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale) anche tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un dipendente pubblico del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'Agenzia a causa dell'uso a fini privati delle funzioni ivi attribuite allo stesso dipendente.

2. Non possono generalmente essere oggetto di segnalazione quelle prive dell'interesse generale all'integrità della pubblica amministrazione, quali ad esempio lamentele di carattere personale del segnalante come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi che rilevano la mera presenza di un interesse personale del segnalante.

- Articolo 4 - Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve essere circostanziata. A tal fine deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) di procedere alle dovute e opportune verifiche ed accertamenti.

In particolare deve contenere i seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) la generalità dell'autore/autori della condotta illecita, o comunque, altre indicazioni che consentano di identificare il soggetto/soggetti cui attribuire i fatti segnalati;
- d) ogni altra forma utile che possa fornire riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, compresa l'allegazione di documentazione.

2. L'applicabilità della disciplina di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 presuppone che la segnalazione debba essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e che abbia ad oggetto fatti illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, cioè in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo causale. Sono pertanto escluse da tutela tutte le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false oppure acquisite in violazione di legge.

3. L'Agenzia prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime solo ove queste siano adeguatamente circostanziate, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti e soggetti determinati, e purché riferite a condotte di particolare gravità.

- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle segnalazioni

1. La segnalazione è presentata al RPCT accedendo mediante apposita piattaforma informatica presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sezione "Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione".

2. Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare privatamente per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare l'eventuale risposta del RPCT e/o dialogare con esso in ogni fase successiva del procedimento, rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti.

3. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) a disposizione del segnalante.

- Articolo 6 - Gestione della segnalazione

1. La gestione della segnalazione e la verifica della sua eventuale fondatezza sono affidate al RPCT ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

2. Il RPCT, a tal proposito, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. Tale attività è finalizzata ad un controllo preliminare di ammissibilità e approfondimento della richiesta pervenuta. Il termine per l'esame preliminare della segnalazione è indicato in quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione. Nel caso in cui la richiesta non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può chiedere al whistleblower di integrarla, interagendo con lo stesso tramite la piattaforma informatica. In tal caso, il termine di conclusione per la fase preliminare è sospeso in attesa della richiesta di integrazioni nei confronti del whistleblower. Se entro il termine di quindici giorni dalla richiesta inviata dal RPCT il whistleblower non procede con l'integrazione della segnalazione lo stesso RPCT decide sull'ammissibilità o meno della segnalazione.

3. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori tramite la piattaforma informatica. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante. Per la conclusione dell'istruttoria il termine è fissato in sessanta giorni che decorrono dalla data di ammissibilità della segnalazione. Laddove si renda necessario, i termini riguardanti la conclusione dell'istruttoria possono essere estesi dal RPCT su formale autorizzazione da parte della Direttrice.
4. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifestata infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.
5. Nel caso in cui il RPCT ravvisi, invece, elementi di fondatezza della segnalazione deve rivolgersi agli specifici organi preposti interni all'Azienda o ad enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. In tal caso il RPCT deve trasmettere agli stessi, per il prosieguo della gestione della segnalazione, una relazione contenente le risultanze istruttorie circa le attività svolte, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria espungendo tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all'identità del segnalante.
6. Non compete al RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.
7. Il mancato svolgimento, da parte del RPCT, delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta l'applicazione di possibili sanzioni previste dall'art. 54, co. 6, del D.lgs. 165/2001.
8. Le segnalazioni ricevute saranno conservate per un periodo di 5 anni o nel caso sia instaurato un giudizio, fino al termine di conclusione del giudizio stesso.
9. Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

- Articolo 7 - Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

1. Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 3, del D.lgs. 165/2001 l'identità del segnalante non può essere rilevata salvo i casi indicati ai seguenti commi 2, 3 e 4, nonché da quanto stabilito all'art. 9 del presente Regolamento.
2. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
3. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rilevata,

ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54-bis, co. 4, del D.lgs. 165/2001, la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.; la segnalazione e la documentazione ad essa correlata sono altresì escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.lgs. 33/2013.

6. Tutti coloro che ricevono e sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla tutela della riservatezza di tale informazione. Le violazioni dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

- Articolo 8 - Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, di cui al comma 1, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Azienda.

- Articolo 9 - Responsabilità del segnalante

1. Le tutele previste dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero per la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

- Articolo 10 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.

- Articolo 11 - Pubblicità

1. viene pubblicato permanentemente sul sito web dell'Azienda sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali".